



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Napoli
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Ordinanza n. ____/2020

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis, della Legge 28.01.1994, n. 84, i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale, da determinarsi con cadenza biennale;
- VISTO** il dispaccio n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 con il quale il Ministero dei Trasporti ha adottato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTI** i dispacci n. M_TRA/DINFR/4884 e M_TRA/PORTI/11528 rispettivamente in data 10.07.2008 e 21.10.2008 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA/PORTI/3614 in data 18.03.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 e n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA/PORTI/6872 in data 28.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente l'Art.14, comma 1- bis, della legge n.84/1994 – Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale: introduzione coefficienti correttivi;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 22229 in data 10.09.2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato i numeri indice, per l'anno 2020, da utilizzare, in attuazione di quanto disposto con il citato dispaccio n. DEM3/1589 per le revisioni delle tariffe del servizio di rimorchio portuale;
- VISTA** l'istanza prot. n. 418/2020 in data 29.09.2020, assunta a prot. n. 45661 in data 01.01.2020 da questa Capitaneria di Porto, con la quale la soc. "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." con sede in Napoli, Via Depretis 114, in qualità di concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Napoli, ha richiesto, nei termini di cui alle vigenti disposizioni emanate dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una diminuzione delle vigenti tariffe di rimorchio nella misura del -11.52 %, fermo restando che, trattandosi

del nono adeguamento, il coefficiente correttivo per la verifica tariffaria è pari a 1.

VISTA la nota prot. n. 48627 in data 14.10.2020 con la quale questa Capitaneria di Porto ha avviato l'istruttoria prevista dal dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003, invitando l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a fornire la prevista intesa e le Associazioni di categoria il proprio parere al riguardo;

CONSIDERATO CHE

- con nota assunta a prot. n° 54313 in data 13.11.2020 ASSORIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole ad una riduzione tariffaria pari al -11,52%;
- con nota assunta a prot. n° 53138 in data 09.11.2020 FEDERIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole alla revisione tariffaria calcolata sottolineando, però, come questa si ripercuoterà sulla successiva revisione;
- con nota assunta a prot. n° 54396 in data 16.11.2020 CONFITARMA ha espresso parere favorevole alla riduzione tariffaria segnalando, tuttavia, un'incongruenza relativa all'anno di immissione in concessione del rimorchiatore "Vivara" e di conseguenza del calcolo dell'ammortamento; in linea con quanto disposto al punto 3 della circolare ministeriale prot. 3614 del 18/03/2010;
- con nota assunta a prot. n. 54406 in data 16.11.2020 FEDERAGENTI ha espresso parere favorevole alla riduzione tariffaria, sulla base anche dell'indicazione avanzata dall'Associazione agenti raccomandatori marittimi, agenti aerei e pubblici mediatori della regione Campania;
- con nota assunta a prot. n. 53857 in data 12.11.2020 ASSARMATORI ha reso noto di non opporsi alla riduzione tariffaria, il tutto sul presupposto che il Concessionario continui ad erogare il servizio nel rispetto della normativa;
- con nota prot. n° 48936 in data 15.10.2020 la ITALIAN PORTS ASSOCIATION riferisce di rimettersi a quanto sarà espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, confermando di aver sommariamente verificato la corretta applicazione della formula di revisione tariffaria;

VISTA la nota assunta a prot. n° 59948 in data 15.12.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con la quale ha fornito la propria intesa, alla riduzione tariffaria;

VISTA l'istanza assunta a prot. n° 55064 in data 18.11.2020 con la quale la Soc. Rimorchiatori Napoletani S.r.l. ha partecipato una rivisitazione della diminuzione tariffaria, pari al -11,37 %, a seguito della variazione dell'anno di immissione in concessione del R.re VIVARA;

CONSIDERATA conclusa l'istruttoria posta in essere e riconosciuta una riduzione delle tariffe di rimorchio nella misura del **-11,37%**;

VISTA la precedente ordinanza tariffaria n. 109/2018 in data 17.12.2018;

VISTO l'articolo 20 del "Regolamento unico per il servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata", approvato con Decreto in data 16.05.2011 del Direttore Generale della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI l'art. 101 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1) – Con decorrenza dalle ore **00.01** del **1° gennaio 2021** è approvato e reso esecutivo l'unito regolamento tariffario per il servizio di rimorchio nel porto di Napoli.

Art. 2) – A partire dalla suddetta data l'ordinanza n. 109/2018 è abrogata.

Art. 3) – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui violazione sarà sanzionata, fatto salvo il caso di differenti illeciti amministrativi o reati, ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

Napoli, lì 18.12.2020

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Amm. Isp. (CP) *Pietro G. VELLA*

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21)

REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI NAPOLI

Art. 1) – Prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata.

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto di Napoli è compensata con la “tariffa base” e le “maggiorazioni” e le “riduzioni” indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata delle prestazioni sono contati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo a seguito di richiesta del Comandante della nave a quello in cui esso viene lasciato libero dallo stesso Comandante.

Per le manovre eseguite con rimorchiatori di tipo azimutale è obbligatorio l'utilizzo del cavo fornito dal rimorchiatore.

Art. 2) – Tariffa base per il rimorchio

La tariffa base per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Napoli, per ogni rimorchiatore, è così stabilita:

TABELLA “A”

Stazza lorda della nave in GT

fino a	800			229,97
da	801	a	1.200	280,91
da	1.201	a	2.000	382,77
da	2.001	a	3.000	582,03
da	3.001	a	5.000	740,85
da	5.001	a	6.000	848,70
da	6.001	a	7.000	934,12
da	7.001	a	8.000	1009,76
da	8.001	a	9.000	1091,41
da	9.001	a	10.000	1194,79
da	10.001	a	11.000	1324,38
da	11.001	a	12.000	1429,26
da	12.001	a	13.000	1505,66
da	13.001	a	14.000	1582,83
da	14.001	a	15.000	1686,95
da	15.001	a	20.000	1764,86
da	20.001	a	25.000	1817,29
da	25.001	a	30.000	1901,93
da	30.001	a	35.000	2008,31
da	35.001	a	40.000	2068,23
da	40.001	a	45.000	2125,16
da	45.001	a	50.000	2187,34

Oltre le 50.000, per ogni 1.000 GT o frazione di esse in più, la tariffa aumenta progressivamente di Euro **11,59** (undici/59) sulla base di Euro **2187,34** (duemilacentottantasette/34).

TABELLA "B"

1) Attesa sottobordo:

fino ad 1 ora o frazione di essa.....	Euro	232,96
oltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti	Euro	232,96

2) Pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora.....

Euro **462,19**

3) Giri di bussola, calibrazione radiogoniometro:

a) per la prima ora o frazione di ora.....	La stessa tariffa di cui alla Tabella A, aumentata del 25%
b) per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.....	Riduzione del 40% sulle tariffe della Tabella A

4) Fornitura energia elettrica per ora o frazione e per ciascun rimorchiatore.....

Euro **432,19**

5) Attesa sottobordo per ritardato arrivo:

per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore.....	Euro	277,15
--	------	---------------

6) Rimorchio di pontoni, chiatte, mezzi simili di modeste dimensioni:

per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore	Euro	555,06
---	------	---------------

7) per i servizi ordinari resi alle navi nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando di Porto:

per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato.....	Euro	370,02
--	------	---------------

8) per i servizi di semplice assistenza resi in rada durante le operazioni di allibo di prodotti petroliferi:

per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato.....	Euro	556,56
--	------	---------------

Specie delle prestazioni	Percentuali di maggiorazione sulla tariffa.
1) Rimorchio o movimento di navi con macchine motrici ferme.....	40% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A
2) Operazioni in orario diurno festivo o notturno feriale.....	60 % sulla corrispondente voce di tariffa
3) Operazioni in orario notturno festivo..	100% sulla corrispondente voce di tariffa
4) Sabato non festivo (08.00 – 17.00)	40% sulla corrispondente voce tariffa

TABELLA "C" **RIDUZIONI**

Specie delle prestazioni	Percentuali di riduzione sulla tariffa
1) Rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora: per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti.....	60% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A.
2) Rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo.....	30% sulla voce di tariffa corrispondente al servizio richiesto.
3) Prestazioni a navi militari nazionali.....	20% sulle voci di tariffa delle Tabelle A, B e C n. 1 e 2

TABELLA "D" **MAGGIORAZIONI**

Art. 3) – Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT), la tariffa per il servizio di rimorchio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la seguente formula all'uopo elaborata dal Registro Italiano Navale:

$$GT = K1V \text{ (DOVE } V = 2,832 \text{ E } K1 = 0,2+0,02 \log 10V\text{).}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure

con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non sono munite di certificato di stazza internazionale :

$$GT = VE \times a$$

dove :

$$VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri, o attestata dai documenti di bordo;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella :

	VE	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza GT (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto moltiplicandolo con i seguenti coefficienti :

Traghetti passeggeri (passenger Ro-Ro Cargo Ferries).....0,69
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo)0,85

Art. 4) – Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportano differenti retribuzioni si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.

Art. 5) – Le fatture remunerative dei servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la società concessionaria applica, sull'importo delle fatture, un'indennità di mora commisurata, in ragione di un anno, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di emissione della fattura, aumentato di due punti.

Art. 6) – Per le prestazioni di rimorchio rese nei porti di **Castellammare di Stabia** e di **Torre Annunziata**, è fissata la tariffa di euro 2.107,29 (duemilacentosette/29) quale compenso forfettario a titolo di rimborso spese per il trasferimento del rimorchiatore.

Art. 7) – Fermi restando i servizi resi all’Autorità Marittima per l’ordine e la sicurezza portuale, restano salvi ed impregiudicati i diritti di cui agli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione, derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio nei confronti di terzi.

Napoli, lì 18.12.2020

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21)